



CO.NA.PO.-FLASH

N. 03 del 28 Febbraio 2006

anno V

a cura della Segreteria Generale CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Vico del Fiore n. 21/23 --- 54011 Aulla (MS)
sito internet: www.conapo.it e-mail: conapo.it@conapo.it fax: 0187-424008 - ciclostilato e stampato in proprio - non periodico
distribuzione gratuita-responsabile Brizzi Antonio tel. 329-0692863 --- curatore responsabile spedizioni Masi Roberto tel. 347-4970199

PRESENTATI DAL SENATORE FRANCO RIGHETTI (UDEUR) GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DAL CONAPO PER proroga graduatorie concorsi VVF - ruolo direttivo speciale per geometri e periti non laureati - ruolo ispettori ad esaurimento per CR non diplomati - sanatoria per CS e VP - qualifica agenti di pubblica sicurezza - indennita' trasferta per VVF - soppressione del servizio civile ed istituzione ferma prefissata nei vigili del fuoco

TUTTI SPAZZATI VIA DAL GOVERNO !!!

Colleghi riportiamo di seguito gli emendamenti presentati dal Senatore Franco Righetti, nel testo predisposto dal CONAPO, durante l' iter al Senato relativo all'atto. S.3793 - riguardante - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" :

30.0.100 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-bis.
(Disposizioni relative all'efficacia delle graduatorie di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di Vigile del Fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 rimane valida sino al 31 dicembre 2007.

2. La graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di Vigile del Fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001 rimane valida sino al 31 dicembre 2007".

30.0.101 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-ter.
(Istituzione del Ruolo direttivo speciale ad esaurimento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In analogia a quanto previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed al fine di salvaguardare la specificità e riconoscere le funzioni del personale proveniente dagli ex profili professionali del previgente ordinamento di Collaboratore tecnico antincendi, Collaboratore tecnico antincendi esperto e Collaboratore tecnico antincendi capo, è istituito il ruolo direttivo speciale ad esaurimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco attualmente inquadrato ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a domanda, è inquadrato, anche se non in possesso

del diploma di laurea e fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nel ruolo istituito ai sensi del comma precedente secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

3. È demandata ai procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la eventuale istituzione di ulteriori qualifiche nell'ambito del ruolo direttivo speciale ad esaurimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tali da salvaguardare la specifica anzianità di servizio di provenienza".

30.0.102 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-quater.

(Istituzione Ruolo degli Ispettori antincendio ad esaurimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco)

1. In analogia a quanto previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed al fine di salvaguardare la specificità e riconoscere le funzioni del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco proveniente dall'ex profilo professionale di Capo reparto del previgente ordinamento, è istituito il ruolo speciale degli Ispettori antincendio ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco attualmente inquadrato, ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nelle nuove qualifiche di Capo reparto e Capo reparto esperto, a domanda, è inquadrato, anche se non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nel ruolo speciale istituito ai sensi del comma precedente secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

3. È demandata ai procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la eventuale istituzione di ulteriori qualifiche nell'ambito del ruolo speciale degli Ispettori ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tali da salvaguardare la specifica anzianità di servizio di provenienza".

30.0.103 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-quinques.

(Disposizioni relative alle carriere Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In analogia a quanto previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed al fine di salvaguardarne la specificità e riconoscerne le funzioni, il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco proveniente dall'ex profilo professionale di Capo squadra del previgente ordinamento con anzianità di servizio inferiore ad anni 5 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inquadrato, a domanda e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nella qualifica di Capo Reparto di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco proveniente dall'ex profilo professionale di Capo squadra del previgente ordinamento con anzianità di servizio superiore o uguale ad anni 5 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inquadrato; a domanda e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nella qualifica di Capo Reparto esperto di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il predetto personale beneficerà dei relativi aumenti stipendiali nel momento in cui si verificheranno le carenze di organico che avrebbero determinato di bandire i relativi concorsi interni. Gli aumenti stipendiali sono attribuiti a partire dalla maggiore qualifica e secondo l'anzianità di ruolo".

30.0.104 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-quinques.

(Disposizioni relative alle carriere Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In analogia a quanto previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed al fine di salvaguardarne lo specificità e riconoscerne le funzioni il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco proveniente dall'ex profilo professionale di Vigile permanente del previgente ordinamento con anzianità di servizio superiore od uguale ad anni 15 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inquadrato, a domanda e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nella qualifica di Capo Squadra esperto di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco proveniente dall'ex profilo professionale di Vigile permanente del previgente ordinamento con anzianità di servizio inferiore ad anni 15 ma superiore ad anni 10 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inquadrato, a domanda e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nella qualifica di Capo Squadra di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il predetto personale beneficerà dei relativi aumenti stipendiali nel momento in cui si verificheranno le carenze di organico che avrebbero determinato di bandire i relativi concorsi interni. Gli aumenti stipendiali sono attribuiti a partire dalla maggiore qualifica e secondo l'anzianità di ruolo".

30.0.105 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-sexties.
(Interpretazione autentica di disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Gli articoli 16 e 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si interpretano nel senso che l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è attualmente vigente".

30.0.106 (testo corretto) – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-septies.
(Indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo il comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:
"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio".

30.0.107 – Righetti - Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-octies.
(Abrogazione del servizio civile ed istituzione del servizio volontario in ferma prefissata nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sopperire alle carenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle necessità operative e logistiche dovute anche alla soppressione del servizio obbligatorio di leva, il servizio civile nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è abrogato e contestualmente viene istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il servizio volontario in ferma prefissata in analogia a quello svolto presso le Forze armate e di Polizia. Le risorse finanziarie annue precedentemente destinate al servizio civile nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono devolute al Ministero dell'interno a copertura del nuovo servizio volontario in ferma prefissata.

2. Il personale del servizio volontario in ferma prefissata del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al termine della ferma, è ammesso, a domanda, nei ruoli permanenti del personale operativo, nei limiti delle carenze di organico rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di accesso al servizio volontario in ferma prefissata e le modalità di accesso alle carriere operative del Corpo nazionale vigili del fuoco alla fine della ferma.

4. Valgono inoltre per il personale del servizio volontario in ferma prefissata nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco le identiche agevolazioni nei pubblici concorsi previste per l'analogo personale volontario delle Forze armate e di polizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

PURTROPPO IL TESTO BASE DEL DISEGNO DI LEGGE S.3793 E' STATO APPROVATO SENZA MODIFICHE E NESSUN EMENDAMENTO E' STATO QUINDI ACCOLTO.

RINGRAZIAMO COMUNQUE PUBBLICAMENTE IL SENATORE FRANCO RIGHETTI (POPOLARI UDEUR) PER AVER PORTATO IN DISCUSSIONE LE NOSTRE ISTANZE.

INFORMIAMO CHE, A SEGUITO DI UN COLLOQUIO AL SENATO, IL SENATORE FRANCO RIGHETTI SI E' DIMOSTRATO DISPONIBILE A CONTINUARE QUESTE BATTAGLIE IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO ED IN PARTICOLARE AD ATTIVARSI PER L'INSERIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELL' ART.16-COMMA 2 DELLA LEGGE 121/81 (COMPARTO SICUREZZA) E PER LA CONSEQUENTE EQUIPARAZIONE STIPENDIALE DEI VVF CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA.

INVITIAMO OVVIAMENTE I COLLEGHI A RINGRAZIARE ANCHE GLI ARTEFICI SINDACALI DEL NON INSERIMENTO NEL VERO COMPARTO SICUREZZA CHE SONO QUINDI GLI ARTEFICI DI QUESTI PROBLEMI

RINGRAZIAMOLI CON LA DISDETTA SINDACALE